*SERIE GENERALE*

*Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b*
*Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma*

**Anno 140° — Numero 24**

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Sabato, 30 gennaio 1999** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

*La* **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

**1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
**2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
**3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
**4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

## AVVISO AGLI ABBONATI

**Si comunica che sono in corso di spedizione i bollettini di c/c postale «premarcati» predisposti per il rinnovo degli abbonamenti 1999 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Allo scopo di facilitare le operazioni di rinnovo, si prega di utilizzare i suddetti bollettini.**

## SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 19 gennaio 1999, n. **14.**

**Modifica degli articoli 599 e 602 del codice di procedura penale** . . . . . . . . Pag. 4

DECRETO-LEGGE 30 gennaio 1999, n. **15.**

**Disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato dell'emittenza televisiva e per evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo** . . . . Pag. 6

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 gennaio 1999.

**Disposizioni per definire nelle regioni Lazio e Molise i ricorsi in materia di determinazione dei quantitativi di produzione lattiera, a norma dell'articolo 2, comma 8-*bis*, del decreto-legge 1° dicembre 1997, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5** . . . . . . . . . . Pag. 8

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

**Ministero delle finanze**

DECRETO 13 gennaio 1999.

**Accertamento del periodo di mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Milano** . . . . . . . . Pag. 9

DECRETO 26 gennaio 1999.

**Accertamento del cambio delle valute estere per il mese di dicembre 1998 agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi** . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 9

**Ministero della sanità**

DECRETO 26 gennaio 1999.

**Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Tritanrix»** . . . . . . . . . . . Pag. 13

DECRETO 26 gennaio 1999.

**Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Iducher»** . . . . . . . . . . . . Pag. 13

DECRETO 26 gennaio 1999.

**Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei presidi medico chirurgici «Ghibli blu», «Ghibli super abbattente» e «Pluton»** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 14

**Ministero del lavoro e della previdenza sociale**

DECRETO 18 dicembre 1998.

**Scioglimento della società cooperativa agricola «Pietro Gori» S.r.l., in Portoferraio** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 14

**Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica**

DECRETO 21 dicembre 1998.

**Equipollenza della laurea in scienze della comunicazione alla laurea in scienze politiche e in sociologia** . . . . . . . . . Pag. 15

DECRETO 21 dicembre 1998.

**Equipollenza della laurea in scienze nautiche o discipline nautiche alle lauree in matematica, fisica ed ingegneria.** Pag. 15

**DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI**

**Comitato interministeriale per la programmazione economica**

DELIBERAZIONE 11 novembre 1998.

**Definizione, coordinamento e finanziamento, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183, del programma degli interventi finanziari relativi all'iniziativa comunitaria Interreg II C «Mediterraneo occidentale - Alpi latine» per il periodo 1997-1999.** (Deliberazione n. 117/98) . . . . . . . . . . . Pag. 16

DELIBERAZIONE 11 novembre 1998.

**Definizione, coordinamento e finanziamento, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183, dei programmi aggiuntivi cofinanziati dal Fesr, da effettuarsi in relazione ai programmi operativi regionali «Basilicata» e «Molise», di cui al regolamento CEE n. 2081/93.** (Deliberazione n. 118/98) . . . . . . . . . . . Pag. 17

**DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ**

**Regione Lombardia**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 dicembre 1998.

**Stralcio di un'area ubicata nel comune di Sondalo dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la ristrutturazione di un fabbricato e la formazione di un impianto di smaltimento di acque nere da parte del sig. Muscetti Ivano.** (Deliberazione n. VI/40056) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 18

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 dicembre 1998.

**Stralcio di un'area ubicata nel comune di Edolo dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la ristrutturazione di un fabbricato rurale da parte del sig. Mazzucchelli Andrea in località «Guspessa».** (Deliberazione n. VI/40057). Pag. 19

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 dicembre 1998.

**Stralcio di un'area ubicata nel comune di Monno dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la ristrutturazione di un fabbricato rurale e opere accessorie da parte del sig. Melotti Romano Giovanni in località «Mortirolo-Sassiner».** (Deliberazione n. VI/40058) . . . . . . . . . . . . . . Pag. 21

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 dicembre 1998.

**Stralcio di un'area ubicata nel comune di Ponna dall'ambito territoriale n. 4, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un elettrodotto in linea aerea a 0,4 Kv da parte dell'Enel S.p.a.** (Deliberazione n. VI/40059) . . . . . . . . . . . . . Pag. 22

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 dicembre 1998.

**Stralcio di un'area ubicata nel comune di Brallo di Pregola dall'ambito territoriale n. 11, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la ristrutturazione di un impianto di risalita in località Cima Colletta da parte dell'amministrazione comunale.** (Deliberazione n. VI/40060) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 23

**Università di Pavia**

DECRETO RETTORALE 12 gennaio 1999.

**Modificazioni allo statuto dell'Università** . . . . . . . Pag. 25

**ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI**

**Ministero degli affari esteri:**

Limitazione di funzioni del titolare del vice consolato onorario in Goiania (Brasile). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 27

Limitazione di funzioni del titolare dell'agenzia consolare onoraria in Cincinnati (USA) . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 27

Limitazione di funzioni del titolare del vice consolato onorario in Nashville (USA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 27

Limitazione di funzioni del titolare dell'agenzia consolare onoraria in Sao Luis (Brasile) . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 28

Entrata in vigore del trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e lo Stato di Eritrea, firmato a Roma il 9 febbraio 1996. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 28

Entrata in vigore della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo aggiuntivo, firmata a Roma il 9 aprile 1996 . . Pag. 28

Entrata in vigore del trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e il Kazakstan, firmato ad Almaty il 5 maggio 1997. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 28

Rilascio di exequatur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 28

**Ministero dell'interno:**

Riconoscimento della personalità giuridica della Confraternita dei Filippini, in Volterra. . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 29

Riconoscimento della personalità giuridica della Confraternita del SS. Sacramento, in Bagheria. . . . . . . . . . Pag. 29

Riconoscimento della personalità giuridica della provincia della Santa famiglia degli oblati di S. Giuseppe, in Capaccio. Pag. 29

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa di procura missionaria delle francescane missionarie dell'Immacolata, in Vecchiano. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 29

Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero clarisse Santa Lucia, in Foligno. . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 29

Riconoscimento della personalità giuridica della Congregazione suore francescane adoratrici, in Ozzano Emilia. Pag. 29

Riconoscimento della personalità giuridica della Facoltà teologica dell'Italia centrale, in Firenze. . . . . . . . . . Pag. 29

Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero Cuore immacolato di Maria, in Porto Viro . . . . . . . Pag. 29

Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero delle monache clarisse sotto il titolo della Natività di Maria Santissima, in Rimini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 29

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Istituto «Sorelle minori di Maria Immacolata», in Roma . . Pag. 29

**Ministero della sanità:** Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Vaccino BCG Berna». . . . . . . . . . . . . . . Pag. 29

**Ministero per le politiche agricole:** Sostituzione del commissario liquidatore del Consorzio agrario interprovinciale di Roma-Frosinone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 29

**Ordine «Al merito della Repubblica italiana»:** Revoca di decreto di conferimento di onorificenza «O.M.R.I.». Pag. 30

**Ferrovie dello Stato S.p.a.:** Avviso agli obbligazionisti. Pag. 30

**Regione Molise:** Conferimento del patrocinio legale della regione Molise all'Avvocatura dello Stato. (Deliberazione n. 368) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 30

**Regione Trentino-Alto Adige:** Provvedimenti concernenti le società cooperative . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 30

**RETTIFICHE**

*ERRATA-CORRIGE*

**Comunicato relativo alla circolare del Ministero delle finanze 31 dicembre 1998, n. 296/E, concernente: «Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Potere regolamentare del comune - Decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997».** (Circolare pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 9 del 13 gennaio 1999) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 31

**SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 25**

**Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato**

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1999.

**Elenco delle domande ammissibili alle agevolazioni di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 215, recante: «Azioni positive per l'imprenditoria femminile» - 2º bando.**

**99A0561**

**SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 26**

COMUNI

**Estratti delle deliberazioni adottate dai comuni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), per l'anno 1999.**

**99A0427**

# LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 19 gennaio 1999, n. **14.**

**Modifica degli articoli 599 e 602 del codice di procedura penale.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. I commi 4 e 5 dell'articolo 599 del codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti:

«*4.* La corte, anche al di fuori dei casi di cui al comma 1, provvede in camera di consiglio altresì quando le parti, nelle forme previste dall'articolo 589, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo.

*5.* Il giudice, se ritiene di non potere accogliere, allo stato, la richiesta, ordina la citazione a comparire al dibattimento. In questo caso la richiesta e la rinuncia perdono effetto, ma possono essere riproposte nel dibattimento».

Art. 2.

1. Il comma 2 dell'articolo 602 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«*2.* Se le parti richiedono concordemente l'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello a norma dell'articolo 599, comma 4, il giudice, quando ritiene che la richiesta deve essere accolta, provvede immediatamente; altrimenti dispone per la prosecuzione del dibattimento. La richiesta e la rinuncia ai motivi non hanno effetto se il giudice decide in modo difforme dall'accordo».

Art. 3.

1. Nei procedimenti nei quali è stata pronunciata sentenza di appello prima della data di entrata in vigore della presente legge, se è pendente ricorso per cassazione, ovvero se questo è proposto successivamente alla predetta data, il procuratore generale presso la Corte di cassazione e l'imputato, nonché, se del caso, la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, possono, entro il termine di cui al comma 4 dell'articolo 585 del codice di procedura penale, esercitare la facoltà prevista dai commi 4 e 5 dell'articolo 599 del codice predetto con riferimento ai motivi di ricorso. La Corte di cassazione provvede sulla richiesta in camera di consiglio, applicando la pena indicata dalle parti nelle forme previste dal comma 2 dell'articolo 619 del codice di procedura penale. Se ritiene di non poter accogliere la richiesta, la Corte di cassazione fissa la data di discussione del ricorso in udienza pubblica. In quest'ultimo caso la richiesta e la rinuncia perdono effetto.

Art. 4.

1. L'articolo 225 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, è abrogato.

Art. 5.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 gennaio 1999

SCÀLFARO

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

---

LAVORI PREPARATORI

*Senato della Repubblica* (atto n. 3006):

Presentato dal sen. VALENTINO ed altri il 19 gennaio 1998.

Assegnato alla commissione 2ª (Giustizia), in sede referente, il 5 febbraio 1998, con parere della 1ª commissione.

Esaminato dalla 2ª commissione, in sede referente, il 18 marzo 1998; il 1º aprile 1998 e il 14 luglio 1998.

Assegnato nuovamente alla 2ª commissione, in sede deliberante, il 29 luglio 1998.

Esaminato dalla 2ª commissione, in sede deliberante, ed approvato il 30 luglio 1998.

*Camera dei deputati* (atto n. 5202):

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 14 settembre 1998, con parere della I commissione.

Esaminato dalla II commissione il 23 e 29 settembre 1998; il 1º ottobre 1998; il 5 novembre 1998.

Esaminato in aula il 9 novembre 1998 e approvato, con modificazioni, l'11 novembre 1998.

*Senato della Repubblica* (atto n. 3006/*B*):

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede deliberante, il 17 novembre 1998, con parere della 1ª commissione.

Esaminato dalla 2ª commissione il 19 e 24 novembre 1998 e approvato, con modificazioni, il 25 novembre 1998.

*Camera dei deputati* (atto n. 5202/*B*):

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 10 dicembre 1998, con parere della commissione I.

Esaminato dalla II commissione, in sede referente, il 15 e 16 dicembre 1998.

Assegnato nuovamente alla II commissione, in sede legislativa, il 19 dicembre 1998.

Esaminato dalla II commissione, in sede legislativa, ed approvato il 20 dicembre 1998.

---

## N O T E

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

*Nota all'art. 1:*

— Il testo dell'art. 599 del codice di procedura penale, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 599 *(Decisioni in camera di consiglio).* — 1. Quando l'appello ha esclusivamente per oggetto la specie o la misura della pena, anche con riferimento al giudizio di comparazione fra circostanze o l'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche, di sanzioni sostitutive, della sospensione condizionale della pena o della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, la corte provvede in camera di consiglio con le forme previste dall'art. 127.

2. L'udienza è rinviata se sussiste un legittimo impedimento dell'imputato che ha manifestato la volontà di comparire.

3. Nel caso di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, il giudice assume le prove in camera di consiglio, a norma dell'art. 603, con la necessaria partecipazione del pubblico ministero e dei difensori. Se questi non sono presenti quando è disposta la rinnovazione, il giudice fissa una nuova udienza e dispone che copia del provvedimento sia comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori.

4. *La corte, anche al di fuori dei casi di cui al comma 1, provvede in camera di consiglio altresì quando le parti, nelle forme previste dall'art. 589, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo.*

5. *Il giudice, se ritiene di non potere accogliere, allo stato, la richiesta, ordina la citazione a comparire al dibattimento. In questo caso la richiesta e la rinuncia perdono effetto, ma possono essere riproposte nel dibattimento*».

*Nota all'art. 2:*

— Il testo dell'art. 602 del codice di procedura penale, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 602 *(Dibattimento di appello).* — 1. Nell'udienza, il presidente o il consigliere da lui delegato fa la relazione della causa.

2. *Se le parti richiedono concordemente l'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello a norma dell'art. 599, comma 4, il giudice, quando ritiene che la richiesta deve essere accolta, provvede immediatamente; altrimenti dispone per la prosecuzione del dibattimento. La richiesta e la rinuncia ai motivi non hanno effetto se il giudice decide in modo difforme dall'accordo.*

3. Nel dibattimento può essere data lettura, anche di ufficio, di atti del giudizio di primo grado nonché, entro i limiti previsti dagli articoli 511 e seguenti, di atti compiuti nelle fasi antecedenti.

4. Per la discussione si osservano le disposizioni dell'art. 523».

*Note all'art. 3:*

— Il comma 4 dell'art. 585 del codice di procedura penale così dispone:

«4. Fino a quindici giorni prima dell'udienza possono essere presentati nella cancelleria del giudice della impugnazione motivi nuovi nel numero di copie necessarie per tutte le parti. L'inammissibilità dell'impugnazione si estende ai motivi nuovi».

— Per il testo dell'art. 599 del codice di procedura penale, come ora modificato dalla presente legge, si veda la nota all'art. 1.

— Il comma 2 dell'art. 619 del codice di procedura penale così dispone:

«2. Quando nella sentenza impugnata si deve soltanto rettificare la specie o la quantità della pena per errore di denominazione o di computo, la corte di cassazione vi provvede senza pronunciare annullamento».

*Nota all'art. 4:*

— Per opportuna conoscenza si riporta il testo dell'art. 225 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, abrogato dalla presente legge:

«Art. 225. — 1. Nei procedimenti in corso alla data di efficacia del presente decreto, la corte di appello provvede in camera di consiglio quando le parti, nelle forme previste dall'art. 589 del codice di procedura penale, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo.

2. Il giudice, se ritiene di non poter accogliere, allo stato, la richiesta, ordina la citazione a comparire al dibattimento. In questo caso la richiesta e la rinuncia perdono effetto, ma possono essere riproposte nel dibattimento di appello.

3. Nel dibattimento, se le parti richiedono concordemente l'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello a norma dell'art. 599, comma 4, del codice di procedura penale, il giudice, quando ritiene che la richiesta deve essere accolta, provvede immediatamente; altrimenti dispone la prosecuzione del dibattimento. La richiesta e la rinuncia ai motivi non hanno effetto se il giudice decide in modo difforme dall'accordo».

**99G0051**

---

DECRETO-LEGGE 30 gennaio 1999, n. **15.**

**Disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato dell'emittenza televisiva e per evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo.**

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per assicurare la prosecuzione dell'attività delle emittenti televisive private nazionali e locali legittimamente operanti, differendo i termini di cui alla legge 30 aprile 1998, n. 122, per il rilascio delle concessioni o di provvedimenti autorizzatori, nonché per assicurare l'equilibrato sviluppo del mercato dei diritti di trasmissione codificata di eventi sportivi nazionali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 1999;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

### Art. 1.

*Prosecuzione nell'esercizio e differimento di termini*

1. È consentita ai soggetti legittimamente operanti alla data del 31 gennaio 1999, ai sensi della legge 30 aprile 1998, n. 122, la prosecuzione dell'esercizio della radiodiffusione televisiva in ambito nazionale fino al rilascio della concessione ovvero fino alla reiezione della domanda e, comunque, non oltre il 31 luglio 1999. Le domande di concessione devono essere presentate al Ministero delle comunicazioni entro il 31 maggio 1999. A tal fine il disciplinare previsto dall'articolo 1, comma 6, lettera *c)*, n. 6), della legge 31 luglio 1997, n. 249, è adottato entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. È consentita ai soggetti legittimamente operanti alla data del 31 gennaio 1999, ai sensi della legge 30 aprile 1998, n. 122, la prosecuzione dell'esercizio della radiodiffusione televisiva in ambito locale fino al rilascio della concessione ovvero fino alla reiezione della domanda e, comunque, non oltre sei mesi dall'integrazione del piano di assegnazione delle frequenze televisive di cui al comma 3. Le domande di concessione o di autorizzazione devono essere presentate al Ministero delle comunicazioni sulla base del disciplinare previsto dall'articolo 1, comma 6, lettera *c),* della legge 31 luglio 1997, n. 249, entro tre mesi dall'integrazione del predetto piano di assegnazione.

3. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni integra, anche in riferimento alle ulteriori risorse da assegnare ai sensi dell'articolo 2, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249, entro il 30 giugno 1999, con l'indicazione del numero delle emittenti che possono operare in ciascun ambito locale, il piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive, approvato con deliberazione 30 ottobre 1998, n. 68, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 263 del 10 novembre 1998. Ai fini della predetta integrazione, i soggetti, compresi quelli legittimamente operanti alla data del 31 gennaio 1999, sulla base della legge 30 aprile 1998, n. 122, che intendono presentare domanda per svolgere attività televisiva in ambito locale, comunicano, con finalità ricognitive, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, lo specifico ambito locale nel quale intendono operare.

### Art. 2.

*Disciplina per evitare posizioni dominanti nel mercato televisivo*

1. È fatto divieto ai soggetti titolari di concessione o di autorizzazione per trasmissioni radiotelevisive anche da satellite o via cavo, con sede o impianti in territorio nazionale o anche in Stati membri dell'Unione europea, di acquisire, sotto qualsiasi forma e titolo, direttamente o indirettamente, anche attraverso soggetti controllati e collegati, più del sessanta per cento dei diritti di trasmissione in esclusiva in forma codificata del campionato di calcio di serie *A* o, comunque, del torneo o campionato di maggior valore che si svolge o viene organizzato in Italia. Nel caso in cui le condizioni dei relativi mercati determinano la presenza di un solo acquirente, il limite indicato può essere superato ma i contratti di acquisizione dei diritti in esclusiva hanno durata non superiore a tre anni. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sentita L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, può derogare al predetto limite o

stabilirne altri, tenuto conto delle condizioni generali del mercato, della complessiva titolarità degli altri diritti sportivi, della durata dei relativi contratti, della necessità di assicurare l'effettiva concorrenzialità dello stesso mercato.

2. I decodificatori devono consentire la fruibilità delle diverse offerte di programmi digitali con accesso condizionato e la ricezione dei programmi radiotelevisivi digitali in chiaro mediante l'utilizzo di un unico apparato. Dal 1° gennaio 2000 la commercializzazione e la distribuzione di apparati non conformi alle predette caratteristiche sono vietate.

Art. 3.

*Interventi urgenti a sostegno*

1. L'esercizio di emittenti televisive i cui impianti sono destinati esclusivamente alla ricezione e alla trasmissione via etere simultanea e integrale di segnali televisivi di emittenti estere in favore delle minoranze linguistiche riconosciute, è consentito previa autorizzazione del Ministero delle comunicazioni, che assegna le frequenze di funzionamento dei suddetti impianti. L'autorizzazione è rilasciata ai comuni, alle comunità montane e ad altri enti locali o consorzi di enti locali e ha estensione limitata al territorio in cui risiedono le minoranze linguistiche riconosciute, nell'ambito della riserva di frequenze prevista dall'articolo 2, comma 6, lettera *g),* della legge 31 luglio 1997, n. 249. L'esercizio di emittenti televisive che trasmettono nelle lingue delle stesse minoranze è consentito alle medesime condizioni ai soggetti indicati all'articolo 6, comma 4, del regolamento approvato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con deliberazione 1° dicembre 1998, n. 78.

2. Le emittenti televisive le cui trasmissioni consistono esclusivamente in programmi di televendita, ai sensi della direttiva 89/552/CEE, come modificata dalla direttiva 97/36/CE, e non trasmettono pubblicità, sono abilitate a proseguire in via transitoria l'esercizio delle reti su frequenze terrestri a condizione che, all'atto della presentazione della domanda, si impegnino a trasferire entro tre anni dal rilascio della concessione l'irradiazione dei propri programmi esclusivamente da satellite o via cavo. Tali emittenti possono effettuare le proprie trasmissioni contemporaneamente su frequenze terrestri e da satellite o via cavo. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni proroga, per una sola volta, tale termine, in relazione allo sviluppo dell'utenza dei programmi da satellite e via cavo e, comunque, non oltre il termine di durata del provvedimento.

3. I soggetti titolari di emittenti televisive locali legittimamente operanti alla data del 31 gennaio 1999, che dismettano la propria attività e si impegnino a non acquisire partecipazioni di alcun genere per almeno cinque anni in società titolari di emittenti televisive o in società direttamente o indirettamente controllate o collegate alle stesse, presentano al Ministero delle comunicazioni, entro e non oltre il 31 luglio 1999, domanda per ottenere un indennizzo, calcolato in base al bacino di utenza servito e al fatturato medio conseguito negli ultimi tre anni, nelle seguenti misure massime:

*a)* lire cento milioni se emittente operante in ambito provinciale;

*b)* lire centottanta milioni se emittente operante in ambito interprovinciale.

4. All'onere derivante dal comma 3, valutato in lire 16 miliardi per l'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno medesimo, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

*Entrata in vigore*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 gennaio 1999

SCÀLFARO

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CARDINALE, *Ministro delle comunicazioni*

CIAMPI, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

**99G0054**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 gennaio 1999.

**Disposizioni per definire nelle regioni Lazio e Molise i ricorsi in materia di determinazione dei quantitativi di produzione lattiera, a norma dell'articolo 2, comma 8-*bis*, del decreto-legge 1° dicembre 1997, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1997, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5, recante misure urgenti per gli accertamenti in materia di produzione lattiera, e in particolare l'art. 2, comma 8-*bis*, secondo cui, in caso di inadempienza del rispetto dei termini perentori previsti per l'istruttoria e la decisione dei ricorsi e la trasmissione delle relative decisioni, il Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, adotta i provvedimenti necessari;

Visto il decreto-legge 15 giugno 1998, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 276, che ha stabilito in ottanta giorni il termine perentorio per l'istruttoria e la decisione dei ricorsi di riesame, a decorrere dalla scadenza del termine per la loro presentazione, e ha previsto che le regioni e province autonome esaminano e decidono anche i ricorsi presentati entro i venti giorni successivi alla scadenza del termine, disponendo che le relative decisioni devono essere fatte pervenire all'AIMA nei successivi cinque giorni;

Considerato che le regioni Calabria, Lazio, Piemonte, Umbria e Molise non hanno adottato le decisioni di competenza entro i termini sopra indicati;

Viste le note del Ministro per le politiche agricole in data 11 settembre 1998 con le quali è stato fissato un termine per effettuare le operazioni mancanti;

Preso atto che le regioni Calabria, Piemonte e Umbria hanno adempiuto ai sensi dell'art. 2, comm 8, del citato decreto-legge n. 411 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 5 del 1998, come sostituito dall'art. 1 del predetto decreto-legge n. 182 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 276 del 1998, entro il termine fissato con le predette note in data 11 settembre 1998;

Visto l'art. 45, comma 27, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che ha ulteriormente prorogato al 10 gennaio 1999 il termine di trasmissione all'AIMA delle decisioni di ricorsi di riesame;

Considerato che le regioni Lazio e Molise non hanno portato a termine i predetti adempimenti, come dalle stesse comunicato con le note in data 14 gennaio 1999 della regione Lazio e in data 13 gennaio 1999 della regione Molise;

Ritenuto che occorre adottare i provvedimenti necessari per l'istruttoria, la decisione dei ricorsi e l'invio tempestivo delle decisioni;

Sentite le regioni Lazio e Molise;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 gennaio 1999;

Sulla proposta del Ministro per le politiche agricole, di concerto con il Ministro per gli affari regionali;

Decreta:

Art. 1.

1. All'istruttoria e alla decisione dei ricorsi di riesame, nonché alla trasmissione attraverso il sistema informatico delle decisioni, per le quali siano scaduti i termini previsti dal decreto-legge 1° dicembre 1997, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5, come modificata dal decreto-legge 15 giugno 1998, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 276, e dall'art. 45, comma 27, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per le regioni Lazio e Molise provvede, entro il termine di dieci giorni dalla comunicazione del presente decreto, il presidente della rispettiva regione.

2. Il presidente della regione ha i poteri previsti dalla legge ai fini degli adempimenti di cui al comma 1, ivi compresi quelli spettanti alle commissioni regionali all'uopo istituite, nonché quelli previsti dall'art. 2, comma 7, del decreto-legge 1° dicembre 1997, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5, per gli occorrenti accertamenti.

3. Per tutto quanto non previsto nel presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti e, in particolare, i decreti del Ministro per le politiche agricole 17 febbraio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 1998, e 22 giugno 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 27 giugno 1998.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 19 gennaio 1999

SCÀLFARO

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DE CASTRO, *Ministro per le politiche agricole*

BELLILLO, *Ministro per gli affari regionali*

*Registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 1999*
*Registro n. 1 Politiche agricole, foglio n. 10*

**99A0678**

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 13 gennaio 1999.

**Accertamento del periodo di mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Milano.**

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilisto;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1998/11772/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 28 gennaio 1998, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Vista la nota con la quale la procura generale della Repubblica presso la corte d'appello di Milano ha comunicato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Milano in data 17 dicembre 1998, dovuto alla partecipazione del personale in servizio ad un'assemblea sindacale;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Milano in data 17 dicembre 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 13 gennaio 1999

*Il direttore regionale:* CONAC

**99A0586**

DECRETO 26 gennaio 1999.

**Accertamento del cambio delle valute estere per il mese di dicembre 1998 agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi.**

IL DIRETTORE CENTRALE
PER GLI AFFARI GIURIDICI
E PER IL CONTENZIOSO TRIBUTARIO
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con il quale è stato approvato il testo unico delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 76, comma 7, dello stesso testo unico, con il quale è previsto che agli effetti delle norme del titolo I che vi fanno riferimento il cambio delle valute estere in ciascun mese è accertato, su conforme parere dell'Ufficio italiano dei cambi, con decreto del Ministro delle finanze;

Visto il decreto direttoriale n. 1/6385/UDG del 5 agosto 1997, con il quale il direttore centrale per gli affari giuridici e il contenzioso tributario è stato delegato all'adozione, per ciascun mese, dei decreti di accertamento del cambio delle valute estere ai sensi dell'art. 76, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi;

Considerata la necessità di provvedere all'accertamento del cambio delle valute estere per il mese di dicembre 1998;

Sentito l'Ufficio italiano cambi;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, la media mensile delle quotazioni delle valute estere rilevate ai sensi dell'art. 2 della legge 12 agosto 1993, n. 312, è la seguente:

| | |
|---|---|
| Dollaro USA | Lit. 1.652,920 |
| ECU | » 1.943,397 |
| Marco tedesco | » 990,221 |
| Franco francese | » 295,281 |
| Lira Sterlina | » 2.763,688 |
| Fiorino olandese | » 878,658 |
| Franco belga | » 48,007 |
| Peseta spagnola | » 11,638 |
| Corona danese | » 260,270 |
| Lira irlandese | » 2.459,324 |
| Dracma greca | » 5,894 |
| Escudo portoghese | » 9,657 |
| Dollaro canadese | » 1.071,818 |

| | | |
|---|---|---|
| Yen giapponese | Lit. | 14,114 |
| Franco svizzero | » | 1.216,212 |
| Scellino austriaco | » | 140,748 |
| Corona norvegese | » | 217,447 |
| Corona svedese | » | 205,266 |
| Marco finlandese | » | 325,709 |
| Dollaro australiano | » | 1.023,575 |

Art. 2.

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, il cambio delle valute estere diverse da quelle di cui all'art. 1 calcolato in base alla media dei cambi indicativi delle valute rilevati settimanalmente con riferimento alla quotazione del dollaro USA in Italia, è accertato, per il mese di dicembre 1998, come segue:

| | | |
|---|---|---|
| Afganistan: | | |
| Afgani | Lit. | 0,347 |
| Albania: | | |
| Lek | » | 11,788 |
| Algeria: | | |
| Dinaro algerino | » | 27,569 |
| Angola: | | |
| Readjustado Kwanza | » | 0,006 |
| Antille olandesi: | | |
| Fiorino Antille olandesi | » | 921,756 |
| Arabia Saudita: | | |
| Riyal Saudita | » | 439,608 |
| Argentina: | | |
| Peso Argentina | » | 1.650,524 |
| Aruba: | | |
| Fiorino Aruba | » | 921,756 |
| Azerbaigian: | | |
| Manat Azerbaigian | » | 0,417 |
| Bahamas: | | |
| Dollaro Bahama | » | 1.649,945 |
| Bahrain: | | |
| Dinaro Bahrain | » | 4.341,960 |
| Bangladesh: | | |
| Taka | » | 34,006 |
| Barbados: | | |
| Dollaro Barbados | » | 820,337 |
| Belize: | | |
| Dollaro Belize | » | 824,972 |
| Bermude: | | |
| Dollaro Bermude | » | 1.649,945 |
| Bhutan: | | |
| Ngultrum | » | 38,772 |
| Bielorussia: | | |
| Rublo Bielorussia | Lit. | 0,007 |
| Birmania: | | |
| Kyat | » | 268,735 |
| Bolivia: | | |
| Boliviano | » | 292,414 |
| Bosnia Erzegovina: | | |
| Marco convertibile | » | 970,555 |
| Botswana: | | |
| Pula | » | 369,626 |
| Brasile: | | |
| Real | » | 1.369,508 |
| Brunei: | | |
| Dollaro Brunei | » | 999,237 |
| Bulgaria: | | |
| Lev | » | 0,992 |
| Burundi: | | |
| Franco Burundi | » | 3,374 |
| Cambogia: | | |
| Riel Kampuchea | » | 0,428 |
| Capo Verde: | | |
| Escudo Capo Verde | » | 17,456 |
| Caraibi: | | |
| Dollaro Caraibi Est | » | 611,090 |
| Cayman Isole: | | |
| Dollaro Isole Cayman | » | 1.980,013 |
| Cile: | | |
| Peso cileno | » | 3,510 |
| Cina: | | |
| Yuan Renminbi | » | 199,321 |
| Cipro: | | |
| Lira cipriota | » | 3.335,423 |
| Colombia: | | |
| Peso colombiano | » | 1,084 |
| Comore Isole: | | |
| Franco Isole Comore | » | 3,937 |
| Comun. Finanz. Africana: | | |
| Franco C.F.A. | » | 2,952 |
| Corea del Nord: | | |
| Won Nord | » | 749,975 |
| Corea del Sud: | | |
| Won Sud | » | 1,364 |
| Costa Rica: | | |
| Colon Costa Rica | » | 6,108 |
| Croazia: | | |
| Kuna | » | 265,008 |
| Cuba: | | |
| Peso cubano | » | 71,736 |

| Paese / Valuta | | |
|---|---|---|
| Dominicana: | | |
| Peso dominicano | Lit. | 104,396 |
| Ecuador: | | |
| Sucre | » | 0,250 |
| Egitto: | | |
| Lira egiziana | » | 483,197 |
| El Salvador: | | |
| Colon salvadoregno | » | 188,457 |
| Emirati Arabi Uniti: | | |
| Dirham Emirati Arabi | » | 449,199 |
| Eritrea: | | |
| Nakfa | » | 219,699 |
| Estonia: | | |
| Corona Estonia | » | 123,785 |
| Etiopia: | | |
| Birr | » | 236,128 |
| Falkland Isole: | | |
| Sterlina Falkland | » | 2.764,531 |
| Fiji Isole: | | |
| Dollaro Fiji | » | 834,312 |
| Filippine: | | |
| Peso filippino | » | 42,212 |
| Gambia: | | |
| Dalasi | » | 148,980 |
| Georgia: | | |
| Lari | » | 1.004,674 |
| Ghana: | | |
| Cedi | » | 0,701 |
| Giamaica: | | |
| Dollaro giamaicano | » | 45,240 |
| Gibilterra: | | |
| Sterlina Gibilterra | » | 2.764,531 |
| Gibuti: | | |
| Franco Gibuti | » | 9,283 |
| Giordania: | | |
| Dinaro giordano | » | 2.326,731 |
| Guatemala: | | |
| Quetzal | » | 247,920 |
| Guinea: | | |
| Franco guineano | » | 1,327 |
| Guinea Bissau: | | |
| Franco C.F.A. | » | 2,952 |
| Guyana: | | |
| Dollaro Guyana | » | 10,901 |
| Haiti: | | |
| Gourde | » | 99,279 |
| Honduras: | | |
| Lempira | » | 119,778 |
| Hong Kong: | | |
| Dollaro Hong Kong | Lit. | 213,014 |
| India: | | |
| Rupia indiana | » | 38,777 |
| Indonesia: | | |
| Rupia indonesiana | » | 0,216 |
| Iran: | | |
| Rial iraniano | » | 0,549 |
| Iraq: | | |
| Dinaro iracheno | » | 5.306,995 |
| Islanda: | | |
| Corona Islanda | » | 23,712 |
| Israele: | | |
| Shekel | » | 394,660 |
| Jugoslavia: | | |
| Nuovo dinaro jugoslavo | » | 165,018 |
| Kazakistan: | | |
| Tenge Kazakistan | » | 19,742 |
| Kenya: | | |
| Scellino keniota | » | 26,562 |
| Kirghizistan: | | |
| Som | » | 70,210 |
| Kuwait: | | |
| Dinaro Kuwait | » | 5.462,032 |
| Laos: | | |
| Kip | » | 0,399 |
| Lesotho: | | |
| Loti | » | 280,109 |
| Lettonia: | | |
| Lats | » | 2.900,947 |
| Libano: | | |
| Lira libanese | » | 1,093 |
| Liberia: | | |
| Dollaro Liberia | » | 1.649,945 |
| Libia: | | |
| Dinaro libico | » | 3.820,196 |
| Lituania: | | |
| Litas | » | 412,504 |
| Macao: | | |
| Pataca | » | 206,209 |
| Macedonia: | | |
| Dinaro Macedonia | » | 31,931 |
| Madagascar: | | |
| Franco malgascio | » | 0,316 |
| Malawi: | | |
| Kwacha | » | 36,854 |
| Malaysia: | | |
| Ringgit | » | 434,193 |

| Paese / Valuta | | |
|---|---|---|
| Maldive: | | |
| Rufiyaa | Lit. | 140,182 |
| Malta: | | |
| Lira maltese | » | 4.382,308 |
| Marocco: | | |
| Dirham Marocco | » | 178,293 |
| Mauritania: | | |
| Ouguiya | » | 8,044 |
| Mauritius: | | |
| Rupia Mauritius | » | 66,634 |
| Messico: | | |
| Peso messicano | » | 166,451 |
| Moldavia: | | |
| Leu Moldavia | » | 191,559 |
| Mongolia: | | |
| Tugrik | » | 2,018 |
| Mozambico: | | |
| Metical | » | 0,143 |
| Nepal: | | |
| Rupia nepalese | » | 24,254 |
| Nicaragua: | | |
| Cordoba oro | » | 148,420 |
| Nigeria: | | |
| Naira | » | 75,388 |
| Nuova Zelanda: | | |
| Dollaro neozelandese | » | 863,380 |
| Oman: | | |
| Rial Oman | » | 4.285,571 |
| Pakistan: | | |
| Rupia pakistana | » | 31,134 |
| Panama: | | |
| Balboa | » | 1.649,945 |
| Papua Nuova Guinea: | | |
| Kina | » | 772,768 |
| Paraguay: | | |
| Guarani | » | 0,580 |
| Perù: | | |
| Nuevo Sol | » | 526,008 |
| Polinesia francese: | | |
| Franco C.F.P. | » | 16,240 |
| Polonia: | | |
| Zloty | » | 473,078 |
| Qatar: | | |
| Riyal Qatar | » | 453,241 |
| Repubblica Ceca: | | |
| Corona Ceca | » | 55,332 |
| Repubblica Slovacca: | | |
| Corona Slovacca | » | 45,697 |

| Paese / Valuta | | |
|---|---|---|
| Romania: | | |
| Leu | Lit. | 0,158 |
| Russia: | | |
| Rublo Russia | » | 77,643 |
| Rwanda: | | |
| Franco Ruanda | » | 5,159 |
| Salomone Isole: | | |
| Dollaro Isole Salomone | » | 340,608 |
| Samoa occidentali: | | |
| Tala | » | 548,312 |
| Sant'Elena: | | |
| Sterlina S. Elena | » | 2.764,531 |
| São Tomé: | | |
| Dobra | » | 0,690 |
| Seychelles: | | |
| Rupia Seychelles | » | 300,404 |
| Sierra Leone: | | |
| Leone | » | 1,051 |
| Singapore: | | |
| Dollaro Singapore | » | 999,237 |
| Siria: | | |
| Lira siriana | » | 35,674 |
| Slovenia: | | |
| Tallero Slovenia | » | 10,276 |
| Somalia: | | |
| Scellino somalo | » | 0,629 |
| Sri Lanka: | | |
| Rupia Sri Lanka | » | 24,231 |
| Sud Africa: | | |
| Rand | » | 280,109 |
| Sudan: | | |
| Dinaro sudanese | » | 8,418 |
| Suriname: | | |
| Fiorino Suriname | » | 4,114 |
| Swaziland: | | |
| Lilangeni | » | 280,109 |
| Tagikistan: | | |
| Rublo Tagikistan | » | 1,556 |
| Taiwan: | | |
| Dollaro Taiwan | » | 51,085 |
| Tanzania: | | |
| Scellino Tanzania | » | 2,447 |
| Thailandia: | | |
| Baht | » | 45,662 |
| Tonga Isola: | | |
| Pa Anga | » | 1.026,864 |
| Trinidad e Tobago: | | |
| Dollaro Trinidad/Tobago | » | 263,885 |

Tunisia:

| | | |
|---|---|---|
| Dinaro tunisino | Lit. | 1.514,887 |

Turchia:

| | | |
|---|---|---|
| Lira turca | » | 0,005 |

Turkmenistan:

| | | |
|---|---|---|
| Manat Turkmenistan | » | 0,317 |

Ucraina:

| | | |
|---|---|---|
| Hryvnia | » | 428,731 |

Uganda:

| | | |
|---|---|---|
| Scellino ugandese | » | 1,337 |

Ungheria:

| | | |
|---|---|---|
| Forint ungherese | » | 7,620 |

Uruguay:

| | | |
|---|---|---|
| Peso uruguaiano | » | 152,985 |

Uzbekistan:

| | | |
|---|---|---|
| Sum Uzbekistan | » | 15,211 |

Vanuatu:

| | | |
|---|---|---|
| Vatu | » | 12,790 |

Venezuela:

| | | |
|---|---|---|
| Bolivar | » | 2,926 |

Vietnam:

| | | |
|---|---|---|
| Dong | » | 0,118 |

Yemen Repubblica:

| | | |
|---|---|---|
| Rial | » | 12,073 |

Zaire:

| | | |
|---|---|---|
| Nuovo Zaire | » | 0,011 |

Zambia:

| | | |
|---|---|---|
| Kwacha | » | 0,691 |

Zimbabwe:

| | | |
|---|---|---|
| Dollaro Zimbabwe | » | 44,145 |

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 gennaio 1999

*Il direttore centrale:* LEO

**99A0587**

## MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 26 gennaio 1999.

**Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Tritanrix».**

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO V
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, art. 1, lettera *h),* che sostituisce l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto ministeriale del 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto il decreto con il quale questa amministrazione ha autorizzato l'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione con la quale la ditta Smithkline Beecham S.p.a., rappresentante legale in Italia della Smithkline Beecham Biologicals S.a., dichiara la sospensione della commercializzazione della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale di cui è titolare la ditta Smithkline Beecham Biologicals S.a. è sospesa, ai sensi dell'art. 1, lettera *h),* secondo comma, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44:

TRITANRIX, 1 fiala 0,5 ml 1 dose, A.I.C. n. 021328036.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 26 gennaio 1999

*Il dirigente:* PICCININ

**99A0590**

DECRETO 26 gennaio 1999.

**Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialita medicinale «Iducher».**

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICO V
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, art. 1, lettera *h),* che sostituisce l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto ministeriale del 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto il decreto con il quale questa amministrazione ha autorizzato l'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Visto il decreto direttoriale n. 805/S.44/97.M.138/6/D10 del 21 ottobre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 255 del 31 ottobre 1997, con il quale questa amministrazione ha sospeso, su richiesta della ditta Farmigea S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione con la quale la ditta Farmigea S.p.a. dichiara la riattivazione della produzione e commercializzazione della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Ritenuto che sussistano le condizioni per la riammissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Decreta:

È revocato con decorrenza immediata, il decreto direttoriale n. 805/S.44/97.M.138/6/D10 del 21 ottobre 1997 relativo alla sottoelencata specialità medicinale di cui è titolare la ditta Farmigea S.p.a.:

IDUCHER, collirio 10 ml×1000, A.I.C. n. 019365028.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 26 gennaio 1999

*Il dirigente:* PICCININ

**99A0591**

---

DECRETO 26 gennaio 1999.

**Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei presidi medico chirurgici «Ghibli blu», «Ghibli super abbattente» e «Pluton».**

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO V
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 6, lettera *c);*

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto il decreto ministeriale 27 giugno 1997 - Revisione dei presidi medico-chirurgici contenenti cloruro di metilene;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n. 392;

Visti i decreti con il quale questo Ministero ha autorizzato la ditta Parisienne S.n.c. a porre in vendita i presidi medico chirurgici denominati «Ghibli blu», registrazione n. 7.020, «Ghibli super abbattente», registrazione n. 6.898, «Pluton», registrazione n. 6.980;

Vista la nota datata 29 luglio 1997 con la quale la ditta Parisienne S.n.c. ha comunicato che i presidi medico chirurgici sopra richiamati non sono attualmente in commercio e che qualora riprendesse la produzione verrà modificata la relativa composizione procedendo alla sostituzione del cloruro di metilene;

Ritenuto, comunque, di dover procedere alla sospensione dell'autorizzazione dei prodotti in questione in attesa delle determinazioni della ditta interessata;

Decreta:

Sono sospese, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n. 392, con decorrenza immediata, le autorizzazioni dei presidi medico chirurgici:

GHIBLI BLU, registrazione n. 7.020;

GHIBLI SUPER ABBATTENTE, registrazione n. 6.898;

PLUTON, registrazione n. 6.980,

della ditta Parisienne S.n.c.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificato in via amministrativa alla ditta Parisienne S.n.c.

Roma, 26 gennaio 1999

*Il dirigente:* PICCININ

**99A0640**

---

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 18 dicembre 1998.

**Scioglimento della società cooperativa agricola «Pietro Gori» S.r.l., in Portoferraio.**

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI LIVORNO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto direttoriale di decentramento del 6 marzo 1996;

Valutate le risultanze degli accertamenti ispettivi;

Sentito il parere del comitato centrale di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Decreta

lo scioglimento a far data dal presente atto, senza nomina di liquidatore, ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, della società cooperativa agricola «Pietro Gori» S.r.l., con sede in Portoferraio, costituita per rogito notarile dott. Francesco Alfieri in data 15 febbraio 1978, iscritta nel registro delle società del tribunale di Livorno al n. 7001.

Livorno, 18 dicembre 1998

*Il direttore:* PASCARELLA

**99A0584**

## MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 21 dicembre 1998.

**Equipollenza della laurea in scienze della comunicazione alla laurea in scienze politiche e in sociologia.**

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, in particolare l'art. 9, comma sesto;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, con riguardo all'art. 2;

Vista la richiesta di equipollenza della laurea in scienze della comunicazione alle lauree in sociologia e scienze politiche ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi avanzata dalla Libera Università M. SS. Assunta (Lumsa) di Roma;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 18 settembre 1998;

Decreta:

La laurea in scienze della comunicazione conferita da università statali e da quelle non statali riconosciute per lasciare titoli aventi valore legale è equipollente alle lauree in sociologia e scienze poliche, rilasciate dalle stesse università ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 1998

*Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*
ZECCHINO

*Il Ministro per la funzione pubblica*
PIAZZA

*Registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 1999*
*Registro n. 1 Università e ricerca scientifica e tecnologica, foglio n. 4*

**99A0588**

DECRETO 21 dicembre 1998.

**Equipollenza della laurea in scienze nautiche o discipline nautiche alle lauree in matematica, fisica ed ingegneria.**

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, in particolare l'art. 9, comma sesto;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, con riguardo all'art. 2;

Vista la richiesta di equipollenza della laurea in discipline nautiche o scienze nautiche alle lauree in matematica, in fisica ed ingegneria ove queste siano compresenti ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi avanzata dall'Istituto universitario di Napoli (Navale);

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 18 settembre 1998;

Decreta:

La laurea in discipline nautiche o scienze nautiche conferita dall'Istituto universitario navale di Napoli è equipollente alle lauree in matematica, fisica ed ingegneria, ove queste siano compresenti ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 1998

*Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*
ZECCHINO

*Il Ministro per la funzione pubblica*
PIAZZA

*Registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 1999*
*Registro n. 1 Università e ricerca scientifica e tecnologica, foglio n. 5*

**99A0589**

# DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

## COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 11 novembre 1998.

**Definizione, coordinamento e finanziamento, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183, del programma degli interventi finanziari relativi all'iniziativa comunitaria Interreg II C «Mediterraneo occidentale - Alpi latine» per il periodo 1997-1999.** (Deliberazione n. 117/98).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del Comitato interministeriale per la programmazione economica in ordine all'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonché l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli articoli 74 e 75 della legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria 1991), e l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (legge comunitaria 1994);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284, con il quale è stato emanato il regolamento recante procedure di attuazione della legge n. 183/1987 e del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, in materia di coordinamento della politica economica nazionale con quella comunitaria;

Visti i regolamenti del Consiglio delle Comunità europee attualmente in vigore in materia di fondi strutturali e, in particolare, il regolamento CEE n. 2083/93, concernente il Fondo europeo di sviluppo regionale;

Vista la comunicazione della Commissione delle Comunità europee n. 96/C/200/07 (Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C 200 del 10 luglio 1996), che ha stabilito gli orientamenti della iniziativa comunitaria Interreg II C;

Vista la decisione della Commissione delle Comunità europee C(1998) 2254 del 5 agosto 1998, relativa alla concessione di contributi comunitari per il programma operativo Interreg II C «Mediterraneo occidentale - Alpi latine» da realizzare nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Valle D'Aosta, Piemonte, Lombardia, Umbria, Toscana, Sicilia e Sardegna;

Considerato che a fronte delle risorse rese disponibili dalla Commissione europea nel contesto della suddetta decisione, ammontanti a 6,095 Mecu a valere sul Fesr, per il periodo 1997-1999, occorre provvedere ad assicurare le corrispondenti risorse nazionali pubbliche pari a 4,032 Mecu, valutati in 7,822 miliardi di lire (tasso di conversione 1 ecu = 1.940 lire);

Considerata la necessità di ricorrere alle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla citata legge n. 183/1987, seguendo la procedura dell'impegno unico, prevista dall'art. 20 del regolamento n. 2082/93, tenuto anche conto del carattere innovativo dell'azione, della molteplicità dei soggetti interessati e dell'esigenza di semplificare le procedure;

Vista la nota del Ministro dei lavori pubblici delegato n. 3964/4876 in data 17 settembre 1998;

Viste le risultanze dei lavori istruttori svolti dal comitato previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284;

Su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. Ai fini della realizzazione dell'iniziativa comunitaria Interreg II C «Mediterraneo occidentale - Alpi latine» nelle regioni richiamate in premessa, per il periodo 1997-1999, è autorizzato un cofinanziamento nazionale pubblico pari a 7,822 miliardi di lire a valere sulle risorse del Fondo di rotazione *ex-lege* n. 183/1987.

2. La quota a carico del Fondo di rotazione viene erogata secondo le modalità previste dalla normativa vigente, a seguito delle richieste inoltrate dal Ministero dei lavori pubblici, che provvederà alla ripartizione dei finanziamenti tra le amministrazioni interessate.

3. Il predetto fondo è autorizzato ad erogare la quota stabilita dalla presente delibera anche negli anni successivi, fino a quando perdura l'intervento comunitario.

4. Il Ministero dei lavori pubblici e l'amministrazioni interessate adottano tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare entro le scadenze previste i finanziamenti comunitari e nazionali relativi al programma ed effettuano i controlli di competenza. Il Fondo di rotazione potrà procedere ad eventuali, ulteriori controlli, avvalendosi delle strutture del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

5. I dati relativi all'attuazione degli interventi vengono trasmessi, a cura dell'amministrazione titolare, al sistema informativo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, secondo le modalità vigenti.

Roma, 11 novembre 1998

*Il Presidente delegato:* CIAMPI

*Registrata alla Corte dei conti il 12 gennaio 1999*
*Registro n. 1 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 36*

**99A0641**

DELIBERAZIONE 11 novembre 1998.

**Definizione, coordinamento e finanziamento, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183, dei programmi aggiuntivi cofinanziati dal Fesr, da effettuarsi in relazione ai programmi operativi regionali «Basilicata» e «Molise», di cui al regolamento CEE n. 2081/93.** (Deliberazione n. 118/98).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del Comitato interministeriale per la programmazione economica in ordine all'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonché l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli articoli 74 e 75 della legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria 1991), e l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (legge comunitaria 1994);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284, con il quale è stato emanato il regolamento recante procedure di attuazione della legge n. 183/1987 e del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, in materia di coordinamento della politica economica nazionale con quella comunitaria;

Visti i regolamenti CEE del Consiglio delle Comunità europee attualmente in vigore in materia di fondi strutturali e, in particolare, il regolamento CEE n. 2083/93, concernente il fondo europeo di sviluppo regionale;

Vista la legge 30 giugno 1998, n. 208, recante norme sull'attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse e sull'istituzione di un Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse;

Vista la propria delibera in data 9 luglio 1998, n. 70/98, concernente «Riparto risorse di cui all'art. 1, comma 1, della legge 30 giugno 1998, n. 208»;

Viste le decisioni della Commissione delle Comunità europee con le quali sono stati approvati i programmi operativi regionali «Basilicata» e «Molise», che si integrano nel quadro comunitario di sostegno 1994-1999 per le regioni dell'obiettivo 1;

Vista la decisione del Comitato di sorveglianza del quadro comunitario di sostegno obiettivo 1 1994-1999 in data 28 aprile 1998, con la quale è stata approvata la riprogrammazione finanziaria delle risorse comunitarie provenienti dai fondi strutturali pari complessivamente a 743,078 Mecu;

Considerato che in tale contesto sono stati assegnati 50 Mecu alla regione Basilicata e 10 Mecu alla regione Molise, a valere sul Fesr, quali risorse aggiuntive nell'ambito dei rispettivi POP, come risulta dai programmi notificati alla Commissione europea, con una corrispondente quota nazionale pubblica pari rispettivamente a 42,301 Mecu, valutati in 82,065 miliardi di lire e pari a 8,896 Mecu, valutati in 17,259 miliardi di lire;

Considerata la necessità di ricorrere, per le predette quote nazionali pubbliche, alle disponibilità del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per 29,797 miliardi di lire, della legge n. 208/1998 per 39,730 miliardi di lire e delle regioni interessate per 29,797 miliardi di lire, nonché la necessità di anticipare i tempi di adozione delle relative decisioni comunitarie al fine di accelerare l'attuazione degli interventi;

Vista la propria delibera in data odierna riguardante «Rideterminazione delle fonti di finanziamento della delibera n. 223/97, del 3 dicembre 1997, concernente: definizione, coordinamento e finanziamento, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183, del programma degli interventi finanziari di competenza regionale cofinanziati dal Fesr da effettuarsi negli anni 1997-1999 e rimodulazione finanziaria degli interventi per gli anni 1994-1996, in relazione all'obiettivo 1, di cui al regolamento CEE n. 2081/93»;

Vista la nota del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento delle politiche di sviluppo, n. 5/1458/R in data 27 luglio 1998;

Viste le risultanze dei lavori istruttori svolti dal comitato previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284;

Su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. Ai fini dell'attuazione delle azioni aggiuntive previste nell'ambito dei POP Basilicata e Molise richiamati in premessa, in corso di approvazione in sede comunitaria, è autorizzato un cofinanziamento nazionale pubblico, per l'anno 1999, pari complessivamente a 99,324 miliardi di lire, come indicato nell'allegata tabella, che forma parte integrante della presente delibera. Alla relativa copertura finanziaria si provvede come di seguito specificato:

*a)* 29,797 miliardi di lire, a valere sulle risorse del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987;

*b)* 39,730 miliardi di lire, a valere sulle risorse di cui alla legge n. 208/1998, che devono affluire al medesimo Fondo di rotazione;

*c)* 29,797 miliardi di lire, con disponibilità delle regioni.

2. Le quote a carico del predetto Fondo di rotazione vengono erogate secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base di richieste inoltrate dalle regioni interessate ed a seguito delle decisioni di approvazione dei programmi da parte della Commissione

europea. Le somme di cui alla legge n. 208/1998 vengono erogate nei limiti delle risorse effettivamente acquisite dal Fondo medesimo.

3. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare le quote stabilite dalla presente delibera anche negli anni successivi, fino a quando perdura l'intervento comunitario. In caso di rimodulazione dei piani finanziari, ai sensi dell'art. 25 del regolamento CEE n. 2082/93, il Fondo di rotazione adegua le quote di propria competenza, fermo restando il limite dello stanziamento complessivo disposto con la presente delibera.

4. Le regioni adottano tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare entro le scadenze previste i finanziamenti comunitari e nazionali relativi ai programmi operativi ed effettuano i controlli di competenza. Il Fondo di rotazione potrà procedere ad ulteriori, eventuali controlli, avvalendosi delle strutture del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

5. I dati relativi all'attuazione degli interventi vengono trasmessi, a cura dell'amministrazione titolare, al sistema informativo del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, secondo le modalità vigenti.

Roma, 11 novembre 1998

*Il Presidente delegato:* CIAMPI

*Registrata alla Corte dei conti il 18 gennaio 1999*
*Registro n. 1 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 48*

ALLEGATO

REGIONI OBIETTIVO 1 - AZIONI COFINANZIATE DAL FESR - RISORSE DERIVANTI DALLA RIPROGRAMMAZIONE Q.C.S. OB. 1 - REGOLAMENTO CEE n. 2081/93.

(Importi in miliardi di lire)

| Regioni | Cofinanziamento pubblico nazionale | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Legge n. 183/87 | Legge n. 208/98 | Regione | Totale |
| Basilicata ....... | 24,619 | 32,827 | 24,619 | 82,065 |
| Molise .......... | 5,178 | 6,903 | 5,178 | 17,259 |
| TOTALE ... | 29,797 | 39,730 | 29,797 | 99,324 |

Tasso di conversione lira/ecu = 1.940/1

**99A0642**

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 dicembre 1998.

**Stralcio di un'area ubicata nel comune di Sondalo dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la ristrutturazione di un fabbricato e la formazione di un impianto di smaltimento di acque nere da parte del sig. Muscetti Ivano.** (Deliberazione n. VI/40056).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autoriazazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con deliberazione della giunta regionale della Lombardia n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata deliberazione della giunta regionale della Lombardia n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del piano territoriale paesistico regionale, pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella deliberazione della giunta regionale della Lombardia n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilita, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferice e il direttore generale conferma quanto segue:

che in data 15 luglio 1998, è pervenuta l'istanza del comune di Sondalo (Sondrio), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte del sig. Muscetti Ivano per la ristrutturazione di un fabbricato e formazione di un impianto di smaltimento di acque nere;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Sondalo (Sondrio), foglio n. 30, mappali n. 71-79, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la ristrutturazione di un fabbricato e formazione di un impianto di smaltimento di acque nere;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 3 dicembre 1998

*Il segretario:* SALA

**99A0592**

---

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 dicembre 1998.

**Stralcio di un'area ubicata nel comune di Edolo dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la ristrutturazione di un fabbricato rurale da parte del sig. Mazzucchelli Andrea in località «Guspessa».** (Deliberazione n. VI/40057).

## LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma della legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con deliberazione di giunta regionale n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata deliberazione di giunta regionale n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del piano territoriale paesistico regionale, pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1 *ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella deliberzione di giunta regionale n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilita, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferice e il direttore generale conferma quanto segue:

che in data 6 ottobre 1998, è pervenuta l'istanza del comune di Edolo (Brescia), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte del sig. Mazzucchelli Andrea per la ristrutturazione di un fabbricato rurale;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Edolo (Brescia), foglio n. 3, mappalli n. 8-40, per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto indicato, dall'ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la ristrutturazione di un fabbricato rurale da parte del sig. Mazzucchelli Andrea in località «Guspessa»;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 15, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 3 dicembre 1998

*Il segretario:* SALA

**99A0593**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 dicembre 1998.

**Stralcio di un'area ubicata nel comune di Monno dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la ristrutturazione di un fabbricato rurale e opere accessorie da parte del sig. Melotti Romano Giovanni in località «Mortirolo-Sassiner».** (Deliberazione n. VI/40058).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497, ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma della legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autoriazazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con deliberazione di giunta regionale n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata deliberazione di giunta regionale n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del piano territoriale paesistico regionale, pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella deliberzione di giunta regionale n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilita, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio riferice e il direttore generale conferma quanto segue:

che in data 1º ottobre 1998, è pervenuta l'istanza del comune di Monno (Brescia), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte del sig. Melotti Romano Giovanni per la ristrutturazione di un fabbricato rurale e opere accessorie;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Monno (Brescia), foglio n. 1, mappali n. 10-11, per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto indicato, dall'ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la ristrutturazione di un fabbricato rurale e opere accessorie da parte del sig. Melotti Romano Giovanni;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 15, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 3 dicembre 1998

*Il segretario:* SALA

**99A0594**

---

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 dicembre 1998.

**Stralcio di un'area ubicata nel comune di Ponna dall'ambito territoriale n. 4, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un elettrodotto in linea aerea a 0,4 Kv da parte dell'Enel S.p.a.** (Deliberazione n. VI/40059).

## LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma della legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione *ex* art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985 n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con deliberazione di giunta regionale VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata deliberazione di giunta regionale n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del piano territoriale paesistico regionale, pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge

n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella deliberazione di giunta regionale n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilita, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio riferisce e il direttore generale conferma quanto segue:

che in data 15 ottobre 1998, è pervenuta l'istanza del comune di Ponna (Como), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte dell'Enel S.p.a. per la realizzazione di un elettrodotto in linea aerea a 0,4 Kv;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter della* legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Ponna (Como), mappali numeri 865-1209-2131-866-888-886-885-884-188-1222-1052-1055-1807, dall'ambito territoriale n. 4, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un elettrodotto in linea aerea a 0,4 Kv;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 4, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 3 dicembre 1998

*Il segretario:* SALA

**99A0595**

---

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 dicembre 1998.

**Stralcio di un'area ubicata nel comune di Brallo di Pregola dall'ambito territoriale n. 11, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la ristrutturazione di un impianto di risalita in località Cima Colletta da parte dell'amministrazione comunale.** (Deliberazione n. VI/40060).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985 n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con deliberazione di giunta regionale VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata deliberazione di giunta regionale n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del piano territoriale paesistico regionale, pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella deliberzione di giunta regionale n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilita, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio riferice e il direttore generale conferma quanto segue:

che in data 9 settembre 1998, è pervenuta l'istanza del comune di Brallo di Pregola (Pavia), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter*, legge n. 431/1985 da parte dell'amministrazione comunale per la ristrutturazione di un impianto di risalita in località Cima Colletta;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter*, legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Brallo di Pregola (Pavia), foglio n. 18, mappali n. 299-300-301-320-322-237-236-233-205-206-297, foglio n. 20, mappali n. 221-222-223-224, per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto indicato, dall'ambito territoriale n. 11, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la ristrutturazione di un impianto di risalita in località Cima Colletta da parte dell'amministrazione comunale;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 11, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 3 dicembre 1998

*Il segretario:* SALA

**99A0596**

## UNIVERSITÀ DI PAVIA

DECRETO RETTORALE 12 gennaio 1999.

**Modificazioni allo statuto dell'Università.**

IL RETTORE

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Veduta la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Veduta la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Veduto il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257;

Veduto il decreto ministeriale 3 luglio 1996;

Veduto la legge 15 maggio 1997, n. 127;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1995 relativo all'approvazione del piano di sviluppo delle università per il triennio 1996-1998;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Pavia;

Veduto il parere favorevole del Consiglio nazionale universitario in data 12 novembre 1998;

Veduta la nota ministeriale 27 novembre 1998 di autorizzazione;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto la nota d'indirizzo del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 16 giugno 1998, n. 1;

Veduto che lo statuto di autonomia dell'Università degli studi di Pavia, emanato con decreto rettorale del 12 settembre 1996, pubblicato sul supplemento ordinario n. 158 della *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 24 settembre 1996, non contiene gli ordinamenti didattici e che il loro inserimento è previsto nel regolamento didattico di Ateneo;

Considerato che nelle more dell'approvazione e di emanazione del regolamento didattico di Ateneo le modifiche relative all'ordinamento degli studi dei corsi di laurea, di diploma e delle scuole di specializzazione vengono operate sul vecchio statuto, emanato ai sensi dell'art. 17 del testo unico più sopra citato e approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni;

Considerata la necessità di procedere ad una riarticolazione dello statuto contenente gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea, di diploma e delle scuole di specializzazione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

*Articolo unico*

Dopo l'art. 722 del vigente testo dello statuto, al titolo X e con scorrimento automatico degli articoli successivi, viene inserita la scuola di specializzazione in reumatologia secondo il seguente articolato.

Art. 1 - La scuola di specializzazione in reumatologia dell'Università degli studi di Pavia risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica.

Art. 2 - La scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nel settore professionale della reumatologia comprensivo delle procedure diagnostiche e scientifiche specifiche della clinica e della terapia.

Art. 3 - La scuola rilascia il titolo di specialista in reumatologia.

Art. 4 - Il corso ha la durata di 4 anni.

Art. 5 - Concorrono al funzionamento della scuola la sezione di medicina interna, malattie vascolari e metaboliche (già clinica medica I) del Dipartimento di medicina interna e terapia medica dell'Università degli studi di Pavia, che è la sede amministrativa della scuola, la sezione di medicina interna e oncologia medica (già clinica medica II) del Dipartimento di medicina interna e terapia medica dell'Università degli studi di Pavia, la sezione di medicina interna e nefrologia (già patologia medica I e successivamente terapia medica) del Dipartimento di medicina interna e terapia medica dell'Università degli studi di Pavia, il Dipartimento di pediatria dell'Università degli studi di Pavia, le strutture della prima facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Pavia e quelle del servizio nazionale universitario individuate nei protocolli di intesa di cui all'art. 6, comma 2 del decreto legislativo n. 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico disciplinari di cui alla tabella *A* e quello dirigente del servizo nazionale unversitario delle corrispondenti aree e discipline.

Il consiglio della scuola predispone ogni anno il piano degli studi finalizzato al raggiungimento degli obiettivi e degli standard complessivi di addestramento professionalizzante di cui alle tabelle *A* e *B.* Per le finalità di cui sopra il consiglio della scuola potrà utilizzare docenti afferenti anche a settori scientifico-disciplinari diversi da quelli indicati nella tabella *A,* in funzione degli indirizzi propri della scuola e delle necessità didattiche.

Art. 6 - Il numero massimo di specializzandi iscrivibili a ciascun anno di corso è di 5.

Tabella *A* - Area di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari:

*A. Area propedeutica.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le conoscenze fondamentali di morfologia e fisiopatologia dei tessuti connettivi e dell'apparato muscolo scheletrico e articolare allo scopo di conoscere le basi biologiche della fisiopatologia e della clinica delle malattie reumatiche; deve acquisire capacità di riconoscere e valutare connessioni e reciproche influenze tra le malattie dell'apparato locomotore e quelle dei tessuti connettivi e di altri organi e apparati; deve altresì acquisire gli strumenti per il continuo rinnovamento delle proprie conoscenze professionali.

Settori: E05A Biochimica, E09A Anatomia Umana, F01X Statistica Medica, F03X Genetica Medica, F04A Patologia Generale, F0SX Microbiologia e microbiologia clinica, F07H Reumatologia.

*B. Area disciplinare di laboratorio e di diagnostica strumentale.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le conoscenze teoriche e tecniche in tutti i settori di laboratorio applicati alle malattie reumatiche, con particolare riguardo alla immunologia, biochimica, ecografia, mineralometria ossea, capillaroscopia, istologia e diagnostica per immagini.

Settori: F04B Patologia Clinica, F06 Anatomia Patologica, F07H Reumatologia, F18X Diagnostica per immagini, L18C Linguistica inglese.

*C. Area disciplinare della patologia, clinica e terapia delle malattie reumatiche I.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le conoscenze aggiornate di patologia e clinica per la diagnosi, la valutazione epidemiologica, gli aspetti economico sociali, la prevenzione la terapia farmacologica, fisica termale e ortopedica, le indicazioni chirurgiche e la riabilitazione delle malattie reumatiche: Deve inoltre saper riconoscere prontamente e trattare le principali condizioni di emergenza reumatologica.

Settori: F07H Reumatologia, F16B Medicina fisica e riabilitazione, L18C Linguistica inglese.

*D. Area disciplinare della patologia, clinica e terapia delle malattie reumatiche II.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le conoscenze aggiornate di patologia e clinica per la diagnosi, la valutazione epidemiologica, gli aspetti economico-sociali, la prevenzione, la terapia farmacologica, fisica, termale ed ortopedica, le indicazioni chirurgiche e la riabilitazione delle malattie reumatiche. Deve inoltre saper riconoscere prontamente e trattare la principali condizioni di emergenza reumatologica.

Settori: F07H Reumatologia, F16A Malattie dell'apparato locomotore, L18C Linguistica inglese.

Tabella *B* - Standard complessivo di addestramento professionalizzante.

Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale di diploma, deve:

*a)* aver eseguito personalmente almeno 400 casi di patologia reumatologica, 40 almeno dei quali di natura sistemica, partecipando attivamente alla raccolta dei dati amnestici ed obiettivi, alla programmazione degli interventi diagnostici e terapeutici razionali, e alla valutazione critica dei dati clinici; aver presentato almeno 10 malati negli incontri formali della scuola;

*b)* aver eseguito almeno 40 artrocentesi con relativo esame del liquido sinoviale; aver praticato almeno 200 infiltrazioni intraarticolari e periarticolari a scopo terapeutico;

*c)* aver eseguito almeno 400 esami di laboratorio inerenti la patologia reumatologica ed aver dimostrato di saper riconoscere i quadri istologici principali della patologia della membrana sinoviale;

*d)* aver eseguito la procedura di almeno 200 ecografie articolari e 200 capillaroscopie e averne eseguite personalmente rispettivamente 50 di ognuna;

*e)* aver dimostrato di saper riconoscere e interpretare correttamente i radiogrammi, le scintigrafie, le TC e le RMN inerenti la patologia reumatologica;

*f)* aver dimostrato capacità di sintesi ed aver presentato nel quadriennio almeno due comunicazioni in congressi attinenti le malattie reumatiche.

Pavia, 12 gennaio 1999

*Il rettore:* SCHMID

**99A0548**

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

### Limitazione di funzioni del titolare del vice consolato onorario in Goiania (Brasile)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(*Omissis*);

Decreta:

Il sig. Arnaldo Raggi Junior, vice console onorario in Goiania (Brasile), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) ricezione e trasmissione materiale al consolato d'Italia in Belo Horizonte degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di aeromobili nazionali o stranieri;

2) ricezione e trasmissione materiale al consolato d'Italia in Belo Horizonte delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

3) ricezione e trasmissione materiale al consolato d'Italia in Belo Horizonte dei testamenti formati a bordo di aeromobili;

4) ricezione e trasmissione materiale al consolato d'Italia in Belo Horizonte degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

5) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione di beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

6) ricezione e trasmissione al consolato d'Italia in Belo Horizonte della documentazione relativa al rilascio di visti;

7) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero e i certificati di cittadinanza) vidimazioni e legalizzazioni, autentiche di firme su atti amministrativi, con esclusione di quelli notarili;

8) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 dicembre 1998

*Il Ministro:* DINI

**99A0600**

### Limitazione di funzioni del titolare dell'agenzia consolare onoraria in Cincinnati (USA)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(*Omissis*);

Decreta:

Il sig. Enzo Ferraris, agente consolare onorario in Cincinnati (USA), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) ricezione e trasmissione materiale al consolato d'Italia in Detroit degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di aeromobili nazionali o stranieri;

2) ricezione e trasmissione materiale al consolato d'Italia in Detroit delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

3) ricezione e trasmissione materiale al consolato d'Italia in Detroit dei testamenti formati a bordo di aeromobili;

4) ricezione e trasmissione materiale al consolato d'Italia in Detroit degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

5) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione di beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

6) rinnovo di passaporti nazionali dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare onorario, dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato d'Italia in Detroit;

7) ricezione e trasmissione al consolato d'Italia in Detroit della documentazione relativa al rilascio di visti;

8) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero e i certificati di cittadinanza) vidimazioni e legalizzazioni, autentiche di firme su atti amministrativi, con esclusione di quelli notarili;

9) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 dicembre 1998

*Il Ministro:* DINI

**99A0601**

### Limitazione di funzioni del titolare del vice consolato onorario in Nashville (USA)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(*Omissis*);

Decreta:

Il sig. Piergiuseppe Gallinoni, vice console onorario in Nashville (USA), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) ricezione e trasmissione materiale al consolato d'Italia in Detroit degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di aeromobili nazionali o stranieri;

2) ricezione e trasmissione materiale al consolato d'Italia in Detroit delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

3) ricezione e trasmissione materiale al consolato d'Italia in Detroit dei testamenti formati a bordo di aeromobili;

4) ricezione e trasmissione materiale al consolato d'Italia in Detroit degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

5) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione di beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

6) rinnovo di passaporti nazionali dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare onorario, dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato d'Italia in Detroit;

7) ricezione e trasmissione al consolato d'Italia in Detroit della documentazione relativa al rilascio di visti;

8) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero e i certificati di cittadinanza) vidimazioni e legalizzazioni, autentiche di firme su atti amministrativi, con esclusione di quelli notarili;

9) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 dicembre 1998

*Il Ministro:* DINI

**99A0602**

## Limitazione di funzioni del titolare dell'agenzia consolare onoraria in Sao Luis (Brasile)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(*Omissis*);

Decreta:

Il sig. Mario Cella, agente consolare onorario in Sao Luis (Brasile), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) ricezione e trasmissione materiale al consolato d'Italia in Recife degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di aeromobili nazionali o stranieri;

2) ricezione e trasmissione materiale al consolato d'Italia in Recife delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili;

3) ricezione e trasmissione materiale al consolato d'Italia in Recife dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

4) ricezione e trasmissione materiale al consolato d'Italia in Recife degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

5) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione di beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

6) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero) vidimazioni, legalizzazioni e autentiche di firme su atti amministrativi con esclusione di quelli notarili;

7) ricezione e trasmissione al consolato d'Italia in Recife della documentazione relativa al rilascio di visti;

8) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

9) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 dicembre 1998

*Il Ministro:* DINI

**99A0603**

## Entrata in vigore del trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e lo Stato di Eritrea, firmato a Roma il 9 febbraio 1996.

Il giorno 22 ottobre 1998 si è perfezionato lo scambio degli strumenti di ratifica previsto per l'entrata in vigore del trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e lo Stato di Eritrea, firmato a Roma il 9 febbraio 1996, la cui ratifica è stata autorizzata con legge n. 72 del 23 marzo 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 7 aprile 1998.

Conformemente all'art. 21, tale trattato è entrato in vigore in data 22 ottobre 1998.

**99A0604**

## Entrata in vigore della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo aggiuntivo, firmata a Roma il 9 aprile 1996.

Il giorno 30 novembre 1998 ha avuto luogo lo scambio degli strumenti di ratifica previsto per l'entrata in vigore della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo aggiuntivo, firmata a Roma il 9 aprile 1996, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 9 ottobre 1997, n. 370, pubblicata nel supplemento ordinario n. 224/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 30 ottobre 1997.

In conformità all'art. 29, la convenzione è entrata in vigore il giorno 30 novembre 1998.

**99A0605**

## Entrata in vigore del trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e il Kazakstan, firmato ad Almaty il 5 maggio 1997.

Il giorno 30 dicembre 1998 ha avuto luogo lo scambio degli strumenti di ratifica previsto per l'entrata in vigore del trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e il Kazakstan, firmato ad Almaty il 5 maggio 1997, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 13 ottobre 1998, n. 364, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 247 del 22 ottobre 1998.

In conformità all'art. 19, il trattato è entrato in vigore il giorno 30 dicembre 1998.

**99A0606**

## Rilascio di exequatur

In data 22 settembre 1998 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Luis Sandiga Cabrera, console generale della Repubblica del Perù a Milano.

In data 15 ottobre 1998 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Giuliano Tabacchi, console onorario del Canada a Padova.

**99A0607**

# MINISTERO DELL'INTERNO

### Riconoscimento della personalità giuridica della Confraternita dei Filippini, in Volterra

Con decreto ministeriale 7 dicembre 1998, viene riconosciuta la personalità giuridica della Confraternita dei Filippini, con sede in Volterra (Pisa).

**99A0608**

### Riconoscimento della personalità giuridica della Confraternita del SS. Sacramento, in Bagheria

Con decreto ministeriale 7 dicembre 1998, viene riconosciuta la personalità giuridica della Confraternita del SS. Sacramento, con sede in Bagheria (Palermo).

**99A0609**

### Riconoscimento della personalità giuridica della provincia della Santa famiglia degli oblati di S. Giuseppe, in Capaccio

Con decreto ministeriale 7 dicembre 1998, viene riconosciuta la personalità giuridica della provincia della Santa famiglia degli oblati di S. Giuseppe, con sede in Capaccio (Salerno).

**99A0610**

### Riconoscimento della personalità giuridica della Casa di procura missionaria delle francescane missionarie dell'Immacolata, in Vecchiano.

Con decreto ministeriale 7 dicembre 1998, viene riconosciuta la personalità giuridica della casa di procura missionaria delle francescane missionarie dell'Immacolata, con sede in frazione Migliarino Pisano del comune di Vecchiano (Pisa).

**99A0611**

### Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero clarisse Santa Lucia, in Foligno

Con decreto ministeriale 7 dicembre 1998, viene riconosciuta la personalità giuridica del Monastero clarisse Santa Lucia, con sede in Foligno (Perugia).

**99A0549**

### Riconoscimento della personalità giuridica della Congregazione delle suore francescane adoratrici, in Ozzano Emilia

Con decreto ministeriale 7 dicembre 1998, viene riconosciuta la personalità giuridica della Congregazione suore francescane adoratrici, con sede in Maggio di Ozzano Emilia (Bologna).

**99A0550**

### Riconoscimento della personalità giuridica della Facoltà teologica dell'Italia centrale, in Firenze

Con decreto ministeriale 7 dicembre 1998, viene riconosciuta la personalità giuridica della Facoltà teologica dell'Italia centrale, con sede in Firenze.

**99A0551**

### Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero Cuore immacolato di Maria, in Porto Viro

Con decreto ministeriale 7 dicembre 1998, viene riconosciuta la personalità giuridica del Monastero Cuore immacolato di Maria, con sede in Porto Viro (Rovigo).

**99A0552**

### Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero delle monache clarisse sotto il titolo della Natività di Maria Santissima, in Rimini.

Con decreto ministeriale 7 dicembre 1998, viene riconosciuta la personalità giuridica del Monastero delle monache clarisse sotto il titolo della Natività di Maria Santissima, con sede in Rimini.

**99A0553**

### Riconoscimento della personalità giuridica dell'istituto «Sorelle minori di Maria Immacolata», in Roma

Con decreto ministeriale 7 dicembre 1998, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'istituto «Sorelle minori di Maria Immacolata», con sede in Roma.

**99A0554**

# MINISTERO DELLA SANITÀ

### Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Vaccino BCG Berna»

Con decreto ministeriale n. 805/R.M.116/D255 del 26 gennaio 1999 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale:

VACCINO BCG BERNA, liof. 10 dosi 1 f liof. + 1 f solv., A.I.C. n. 021344015.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Istituto sieroterapico e vaccinogeno svizzero Berna, titolare dell'autorizzazione, rappresentata in Italia dalla ditta Istituto sieroterapico Berna S.r.l.

**99A0612**

# MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

### Sostituzione del commissario liquidatore del Consorzio agrario interprovinciale di Roma-Frosinone

Con decreto ministeriale 20 gennaio 1999, il dott. Roberto Pertile è stato nominato commissario liquidatore del Consorzio agrario interprovinciale di Roma-Frosinone, in liquidazione coatta amministrativa, in sostituzione del rag. Mario Salvador, dimissionario.

**99A0544**

# ORDINE «AL MERITO DELLA REPUBBLICA ITALIANA»

### Revoca di decreto di conferimento di onorificenza «O.M.R.I.»

Con decreto del Presidente della Repubblica del 21 maggio 1998 è stato revocato, per rinuncia, il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1994, per la parte relativa al conferimento dell'onorificenza di cavaliere dell'ordine «Al merito della Repubblica italiana», al sig. Ermanno D'Angelica.

Il predetto nominativo è stato a suo tempo pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 277 del 27 novembre 1995, pag. 11, colonna II, n. 46, dei cavalieri della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

**99A0613**

# FERROVIE DELLO STATO S.P.A.

### Avviso agli obbligazionisti

Dal 21 gennaio 1999 è pagabile presso le banche sottoindicate, la cedola n. 20 d'interesse relativa al trimestre 21 ottobre 1998-20 gennaio 1999 del prestito 1994/2004 indicizzato di nominali lire 1.000 mld - ISIN IT0000508165 - ridenominato in Euro 516.456.000 ai sensi del decreto ministeriale del 30 novembre 1998 - nella misura del 1,25%, al lordo dell'imposta sostitutiva del 12,50%:

San Paolo Imi S.p.a. - Banca nazionale del lavoro S.p.a. - Banco di Napoli S.p.a. - Banco di Sicilia S.p.a. - Banco di Sardegna S.p.a. - Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a.- UniCredito italiano S.p.a.- Banca di Roma S.p.a. (Gruppo Cassa di risparmio di Roma) - Banca commerciale italiana S.p.a. - Cassa di risparmio di Calabria e Lucania S.p.a. - Banca Popolare di Novara S.c.r.l. - Istituto di credito delle casse di risparmio italiane - Banca nazionale dell'agricoltura S.p.a. - Cassa di risparmio delle provincie lombarde S.p.a. - Rolo Banca 1473 S.p.a - Banca Fideuram S.p.a. - Banca Popolare di Sondrio S.c.r.l. - Credito artigiano S.p.a.

Si comunica inoltre che:

il tasso di interesse trimestrale lordo posticipato per la cedola n. 21, pagabile dal 21 aprile 1999, resta fissato nella misura dello 0,85% al lordo dell'imposta sostitutiva del 12,50%. Gli interessi saranno indicizzati all'Euro Interbank Offered Rate a tre mesi (EURIBOR). La quotazione dell'EURIBOR sarà rilevata dalle pubblicazioni effettuate a cura ATIC-MID sulle pagine del circuito Reuters, nonché sui principali quotidiani economici a diffusione nazionale. Tali interessi verranno determinati utilizzando il tasso trimestrale equivalente calcolato secondo la seguente formula, maggiorato dello 0,10% e arrotondato allo 0,05% più vicino:

$$T = (EURIBOR + 1)\hat{}(0,25) - 1$$

dove T è il tasso trimestrale equivalente e EURIBOR è quello rilevato il quarto giorno lavorativo antecedente il primo giorno di godimento della cedola (21 gennaio, 21 aprile, 21 luglio e 21 ottobre).

---

*N.B.*: ai sensi dell'art. 2, comma 12 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutte le emissioni obbligazionarie delle Ferrovie dello Stato sono da intendersi a tutti gli effetti debito dello Stato; la Ferrovie dello Stato S.p.a. ne effettua la gestione in nome, nell'interesse e per conto del Ministero del tesoro, ai sensi del decreto del Ministero del tesoro n. 146206 del 21 marzo 1997.

**99A0614**

# REGIONE MOLISE

### Conferimento del patrocinio legale della regione Molise all'Avvocatura dello Stato. (Deliberazione n. 368)

IL CONSIGLIO REGIONALE

*(Omissis);*

Delibera

di approvare il conferimento del patrocinio legale della regione Molise all'Avvocatura dello Stato nei termini proposti dalla giunta regionale con la deliberazione n. 3986 del 16 ottobre 1996.

La citata deliberazione della giunta regionale n. 3986 del 16 ottobre 1996 ed il parere n. 83 del 2 ottobre 1997 della prima commissione permanente sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Atto non soggetto a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

Campobasso, 17 novembre 1998

*Il presidente:* RUTA

**99A0529**

# REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

### Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con deliberazione n. 2070 del 30 dicembre 1998, la giunta regionale ha disposto lo scioglimento d'ufficio del consorzio «Baldo iniziative turistiche in sigla B.In.Tu.» soc. coop. a r.l., con sede in Brentonico, via Roma, 51, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2544 del codice civile, provvedendo alla nomina del commissario liquidatore nella persona del dott. Alessandro Moschini, con studio in Rovereto, via Paganini, 55, essendovi rapporti patrimoniali da definire.

Con deliberazione n. 2071 del 30 dicembre 1998, la giunta regionale ha disposto lo scioglimento d'ufficio della «Famiglia cooperativa Valle dei laghi» soc. coop. a r.l. con sede in Vezzano, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2544 del codice civile, provvedendo alla nomina del commissario liquidatore, nella persona del dott. Pasquale Mazza, con studio in Trento, via Grazioli, 27, essendovi rapporti patrimoniali da definire.

Con deliberazione n. 2072 del 30 dicembre 1998, la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa della cooperativa «Cad-Graph-Coop» soc. coop. a r.l con sede in Rovereto, frazione Marco, via Rosmini, 8, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2540 del codice civile, e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nominando il liquidatore nella persona del dott. Alessandro Tonina, con studio in Trento, via Brennero, 318.

**99A0545**

# RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

## *ERRATA-CORRIGE*

**Comunicato relativo alla circolare del Ministero delle finanze 31 dicembre 1998, n. 296/E, concernente: «Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Potere regolamentare del comune - Decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997».** (Circolare pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 9 del 13 gennaio 1999).

Nella circolare citata in epigrafe, pubblicata nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale,* sono apportate le seguenti rettifiche:

alla pag. 95, prima colonna, all'ultimo rigo, dove è scritto: «... nella "*funzione* giuridica" della non edificabilità ...», leggasi: «... nella "*finzione* giuridica" della non edificabilità ...»;

alla pag. 96, prima colonna, penultimo capoverso, ai righi 49 e 50, dove è scritto: «... (entro le scadenze prescritte dalla legge... », leggasi: «... (entro le scadenze prescritte dalla legge*)*; ...»;

nella medesima pag. 96, prima colonna, al sestultimo rigo, dove è scritto: «... di sua notifica, ...», leggasi: «... di sua notifica; ...»;

nella stessa pag. 96, seconda colonna, ai righi nono e decimo, dove è scritto: «... (quali, ad esempio, la mancata risposta a questionari o l'omesso invio di atti e documenti ...», leggasi: «... (quali, ad esempio, la mancata risposta a questionari o l'omesso invio di atti e documenti*)* ...»;

alla pag. 98, seconda colonna, al rigo ottavo, dove è scritto: «... incompleta o *on* aggiornata ...», leggasi: «... incompleta o *non* aggiornata ...».

**99A0679**

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

## MODALITÀ PER LA VENDITA

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:**
**— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;**
**— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1999

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1999*
*i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1999 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1999*

### PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
***Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili***

**Tipo A** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
- annuale ..... L. 508.000
- semestrale ..... L. 289.000

**Tipo A1** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale ..... L. 416.000
- semestrale ..... L. 231.000

**Tipo A2** - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale ..... L. 115.500
- semestrale ..... L. 69.000

**Tipo B** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale ..... L. 107.000
- semestrale ..... L. 70.000

**Tipo C** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale ..... L. 273.000
- semestrale ..... L. 150.000

**Tipo D** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale ..... L. 106.000
- semestrale ..... L. 68.000

**Tipo E** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale ..... L. 267.000
- semestrale ..... L. 145.000

**Tipo F** - *Completo*. Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale ..... L. 1.097.000
- semestrale ..... L. 593.000

**Tipo F1** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale ..... L. 982.000
- semestrale ..... L. 520.000

*Integrando con la somma di* **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1999.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale* ..... L. 1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione ..... L. 1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»* ..... L. 2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili,* ogni 16 pagine o frazione ..... L. 1.500
*Supplementi ordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione ..... L. 1.500
*Supplementi straordinari* per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione ..... L. 1.500

### Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale ..... L. 162.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione ..... L. 1.500

### Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale ..... L. 105.000
Prezzo di vendita di un fascicolo separato ..... L. 8.000

### Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1999
### (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali) ..... L. 1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale ..... L. 1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches) ..... L. 4.000

*N.B.* — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

### PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale ..... L. 474.000
Abbonamento semestrale ..... L. 283.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione ..... L. 1.550

*I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per* l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

**Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA**

| Ufficio abbonamenti | Vendita pubblicazioni | Ufficio inserzioni | Numero verde |
|---|---|---|---|
| ☎ 06 85082149/85082221 | ☎ 06 85082150/85082276 | ☎ 06 85082146/85082189 | ☎ 167-864035 |

* 4 1 1 1 0 0 0 2 4 0 9 9 *

**L. 1.500**